



Comune di
Bellinzago Lombardo
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO E CRITERI
PER LA LOCALIZZAZIONE DI AREE
PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI
RADIOBASE AL FINE DI TUTELARE LA
SALUTE DELLA POPOLAZIONE**

Approvato dalla Commissione Ecologia in data 11.12.2000
Licenziato dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 11.1.2001
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.1.2001

PREMESSA

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di essere lo strumento operativo per l'individuazione di aree idonee all'installazione di stazioni radiobase per la telefonia mobile, nel contempo vuole essere un valido strumento per un lavoro congiunto tra Amministrazione e Enti gestori di telefonia mobile.

ART. 1

Il presente regolamento è inteso come strumento atto ad individuare un'area tecnologica, rispondente ai requisiti previsti dal D.M. n. 381/98 al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini.

L'area così individuata servirà a più gestori.

ART. 2

Alla Giunta Comunale spetta l'individuazione di un'unica area tecnologica comunale idonea a rispondere alle caratteristiche tecniche indicate nel documento emanato dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia) avente come titolo: "*Criteri guida per la localizzazione delle aree destinate ad ospitare impianti di radiobase per la telefonia mobile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione*", nonché rispondente alle linee guida per l'installazione di stazioni radiobase contenute nella Circolare Regionale n. 1/2000.

A tale scopo la Giunta Comunale chiederà preventivamente il parere

Congiunto delle Commissioni Ecologia ed Edilizia per gli aspetti di loro competenza e potrà avvalersi della Consulenza dell'ARPA o di Agenzie equivalenti.

I documenti qui richiamati sono allegati al presente regolamento e ne fanno parte integrante. Si precisa inoltre che nel caso vengano apportare delle modifiche a tali documenti allegati, le stesse verranno analizzate dalla Commissione competente.

ART. 3

La Giunta Comunale stipulerà contratti con i singoli Gestori dei servizi radiobase.

Senza preavvertire i Gestori, la Giunta Comunale provvederà a far eseguire uno o più controlli annuali per verificare il rispetto dei parametri di legge.

ART. 4

Se dai controlli così eseguiti si dovesse riscontrare il superamento dei valori massimi la Giunta Comunale ordinerà ai Gestori l'oscuramento dell'emissione. Per la loro riattivazione gli Enti gestori dovranno dimostrare con documentazione tecnica di aver provveduto all'eliminazione del problema.

ART. 5

Per quanto riguarda gli altri dispositivi di emissione di onde elettromagnetiche citati nel DM. n. 381/98, essi verranno vincolati da appositi regolamenti.



UT
n. 173

Regione Lombardia

Direzione Generale
Qualità dell'ambiente

PROT. T1.2000.00 53954

15 NOV. 2000

10648

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia

e p.c. Al Presidente dell'A.R.P.A. della Lombardia

Ai direttori Generali delle A.S.L.

Circolare Regionale n. 1/2000 Qualità dell'Ambiente

Oggetto: Linee guida per l'installazione o modifica di stazioni radiobase per telefonia mobile

La Giunta Regionale, con deliberazione n. VII/1441 adottata nella seduta del 6 ottobre 2000, ha approvato un progetto di legge relativo alla tutela della popolazione contro i rischi derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi.

Tale progetto, trasmesso al Consiglio Regionale per i successivi adempimenti, ha come obiettivo la definizione di un quadro amministrativo e tecnico che offra adeguate garanzie di qualità ambientale, in un momento di intenso sviluppo tecnologico al quale è correlata una forte espansione dei sistemi radioemittenti.

In precedenza, con la L.R. 157 approvata nel 1999, il Consiglio Regionale aveva inteso regolamentare la materia sulle base delle indicazioni del Decreto interministeriale 381/98: tale provvedimento, purtroppo, è stato immediatamente censurato dal Governo, in quanto ritenuto eccessivamente restrittivo, considerato che, rispetto alla normativa statale, venivano introdotti superiori elementi di cautela ed un più ampio campo di applicazione.

Nella stesura del nuovo progetto di legge si è dovuto, di conseguenza, tenere in considerazione i motivi di censura indicati dal Commissario di Governo nella comunicazione prot. 23002/1902 del 2 luglio 1999.

Inoltre, non è stata trascurata la rapida evoluzione avutasi nei sistemi delle telecomunicazioni ed è stata colta l'occasione per definire in modo ancora più chiaro il quadro dei controlli ambientali e delle procedure amministrative, nella direzione della loro semplificazione.

Infatti, sono stati tracciati percorsi amministrativi chiari e semplici, ponendo in capo ai Comuni il potere di autorizzare l'installazione di nuovi impianti.

Anche gli impianti preesistenti, comunque, in base ad uno specifico regime transitorio, dovranno essere fatti oggetto di nuova autorizzazione specifica, che potrà essere rilasciata qualora il loro esercizio sia compatibile con il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e alle misure di cautela, fissati dal Decreto interministeriale 381/98, e con altre indicazioni che saranno dettate dalla Legge Regionale.

Ulteriori elementi di semplificazione e di ottimizzazione delle risorse, contenuti nella proposta di legge regionale, sono resi possibili all'attivazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), che, ai sensi della sua legge istitutiva, ha assunto, tra l'altro, le competenze nel campo dei controlli relativi alle radiazioni non ionizzanti (artt. 3, 4, 5 L.R. 14 agosto 1999 - n. 16).

Il P.d.L. approvato dalla Giunta Regionale identifica, inoltre, la tipologia di impianti di maggiore rischio, verso il quale concentrare le attività di controllo preventivo, contemporaneamente semplificando e riequilibrando i percorsi per quelli di impatto trascurabile.


In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del provvedimento in oggetto, prendendo a riferimento alcuni degli elementi innovativi sopra richiamati, è stato ritenuto opportuno tracciare linee guida che, pur in riferimento all'attuale assetto legislativo ed in sintonia con la regolamentazione locale, consentano immediatamente di migliorare, rafforzandone l'efficacia, l'azione della pubblica amministrazione nel settore.

Tali linee guida sono applicabili ai sistemi di radiobase asserviti alle reti di telefonia mobile, la cui espansione, attualmente, provoca il maggior carico di lavoro in termini autorizzativi e di controllo.

In conseguenza del diverso contesto nel quale ci si trova ad operare, la circolare regionale 55/SAN del 18/10/1999 viene integralmente sostituita dalla presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
QUALITA' DELL'AMBIENTE
(Dr. Piergiorgio Panzeri)



IL DIRETTORE GENERALE
SANTA
(Dr. Renato Botti)



LINEE GUIDA REGIONALI PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DI STAZIONI RADIOBASE PER TELEFONIA MOBILE

1) Campo di applicazione

Le presenti linee guida si applicano ai procedimenti amministrativi, quali il rilascio di licenze edilizie o rilascio di autorizzazioni in applicazione di regolamenti locali, relativamente all'installazione o la modifica di stazioni radiobase per telefonia mobile, relativamente alla valutazione di aspetti di protezione ambientale della popolazione contro i campi elettromagnetici

2) Contenimento delle esposizioni e relativi limiti

I titolari delle stazioni radiobase sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dal decreto interministeriale 381/98 ed ad adottare iniziative che consentano di produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Per quanto concerne le misure di cautela di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.M. 381/98¹, esse vanno interpretate come valori massimi di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza complessivi che non debbono essere superati, quale somma del campo generato dai nuovi impianti di cui è richiesta autorizzazione e del campo di fondo, in corrispondenza di "tutte le aree interne di edifici, (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore alle quattro ore nell'arco della giornata) e comunque ricorrente. Ai fini della verifica dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio aree esterne quali: balconi, terrazzi, cortili" (Cfr.: "Linee Guida Applicative DM 381/98" trasmesse dall'A.N.P.A. al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia in data 12 ottobre 1999 con prot. 15986).

3) Procedimento istruttorio

3.1 In attesa che, attraverso la normativa in corso di approvazione si definisca una procedura omogenea sul territorio regionale, ciascun Comune utilizzerà, in base al

¹ Comma 2 art. 4 Decreto interministeriale 381/98: "Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valore efficaci, e per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente."



proprio regolamento, lo strumento autorizzativo ritenuto applicabile per l'installazione di stazioni radiobase.

Si segnala che, anche in riferimento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna 04/04/2000 n. 432, l'installazione definitiva di stazioni radiobase su preesistenti costruzioni non può avvenire facendo ricorso alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 2, comma 60, punto 7, della legge 662/96.

3.2 Per i casi nei quali i Comuni, nell'ambito della regolamentazione adottata, sono tenuti ad ottenere pareri o nulla osta relativi alla protezione della popolazione rispetto ai campi elettromagnetici, attraverso la valutazione della compatibilità degli impianti da installare rispetto ai limiti di esposizione e alle misure di cautela indicate dal Decreto interministeriale 381/98, tale requisito si intende soddisfatto con l'acquisizione di parere tecnico da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, considerato il contenuto della L.R. 16/99, artt. n. 3, 4, 5, in luogo dell'A.S.L.

Il parere espresso dall'A.R.P.A. sarà relativo alle condizioni ambientali che si vengono a verificare con l'entrata in servizio della stazione relativamente al rispetto delle condizioni previste dal D.M.A. 381/98.

Il parere sarà emesso seguendo le indicazioni della presente circolare.

3.3 Non si ritiene necessaria l'acquisizione di parere dell'A.R.P.A. in tutti quei casi nei quali il procedimento sia relativo a nuove stazioni con potenza di esercizio totale, ai connettori d'antenna, non superiore a 7 W: ciò considerata la scarsa rilevanza di tale tipologia di impianti, dal punto di vista dell'esposizione della popolazione; in tutti questi casi il Comune può direttamente procedere al rilascio dell'autorizzazione, fatte salve le altre valutazioni di competenza.

L'Operatore richiedente (Esercente, Gestore di Rete, Società impiantista) segnalerà, sotto la propria responsabilità, il ricorrere di tali condizioni all'atto della presentazione della richiesta delle autorizzazioni previste in sede locale; successivi aumenti di potenza potranno essere autorizzati solo attraverso l'acquisizione di parere da parte dell'A.R.P.A..

4 Analogamente, non è richiesta l'acquisizione di parere dell'A.R.P.A. anche in quei casi nei quali la richiesta di autorizzazione all'installazione o all'esercizio riguardi nuovi sistemi radianti da installarsi in corrispondenza di impianti già in precedenza autorizzati, a condizione che la potenza totale ai connettori d'antenna della stazione non subisca aumenti, rispetto a quanto già in precedenza autorizzato.

5 In tutti gli altri casi, nei quali è indispensabile invece il rilascio del parere da parte dell'A.R.P.A., l'Operatore, contemporaneamente all'invio di richiesta di nulla osta o di autorizzazione al Comune, invierà alla sede A.R.P.A. competente per territorio, di cui elenco in allegato 1, la documentazione tecnica di cui all'allegato 2, che risponde a quella a suo tempo indicata dalla circolare 55/SAN/99. Si sottolinea l'importanza delle informazioni anagrafiche, della documentazione tecnica, nonché

Quàlora si verifichi il superamento di detti valori, l'Operatore è tenuto a modificare le condizioni di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare le condizioni previste dalla legge.

In caso di inottemperanza, l'A.R.P.A. informa il Sindaco e l'ASL competente per territorio; il Sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto o revocare l'autorizzazione.

5) Localizzazione e tipologia delle stazioni radiobase.

5.1 I Comuni, in caso di approvazione dei contenuti del P.d.L. richiamato, sono chiamati ad individuare aree nelle quali è consentita la installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta Regionale

5.2 In attesa dell'approvazione della Legge Regionale e della determinazione di tali indirizzi, si ritiene debba essere prestata particolare attenzione nell'autorizzazione di impianti radioemittenti di potenza complessiva ai connettori di antenna superiore a 500 W nelle aree a maggiore densità abitativa.

5.3 Si raccomanda inoltre che nell'ambito dell'attività autorizzativa, sia prestata attenzione alle caratteristiche delle strutture di sostegno dei sistemi radianti e delle strutture contenenti i relativi impianti elettronici, affinché dispongano di caratteristiche esteriori tali da ridurre il più possibile l'impatto architettonico, visivo, paesaggistico.

6) Protezione dei lavoratori

Si richiamano infine le competenze delle ASL in tema di protezione dei lavoratori addetti alla installazione-manutentori) in applicazione del Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni



Allegato 2:

SCHEDE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE. INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE TECNICA, MISURE E VALUTAZIONI PREVENTIVE.

Nota:

- *I seguenti elementi di conoscenza sono da considerare indispensabili per l'attività istruttoria di competenza dell'ARPA; ogni altra informazione e/o valutazione ritenuta utile dai titolari potrà naturalmente essere aggiunta.*
- *Tutta la documentazione prodotta deve recare data e firma dell'estensore della stessa.*

a) DATI ANAGRAFICI

Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare indirizzo sede legale, telefono e fax:

1. gestore impianto;
2. responsabile tecnico;
3. proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
4. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto.

b) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. Per ogni tipologia di antenna trasmittente riportare:
 - tipo e marca;
 - dimensioni;
 - guadagno massimo (specificare se in dBi o in dBd);
 - tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno.
2. Per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:
 - tipo e numero totale di antenne;
 - angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;

2. fotografie a 360° riprese dal sito di installazione, con evidenziati i punti cardinali, le direzioni di puntamento dei settori, le posizioni scelte per le valutazioni di cui al punto e.1..

e) VALUTAZIONI E MISURE PREVENTIVE

1. valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in posizione significative e/o cautelative nell'area di cui al punto d. 1 (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria di cui al punto d. 1 e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata);
2. per ciascun settore, calcolo dei volumi di rispetto nell'approssimazione di un parallelepipedo all'esterno del quale non si superino i valori di campo elettrico rispettivamente di 3 V/m e 6 V/m come somma delle tecniche di trasmissione;
3. misura del valore di fondo del campo elettrico almeno alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 0,5-3000 MHz; la misura dovrà essere fornita come valore medio e massimo su periodi temporali di almeno 6 minuti specificando data e ora di rilevazione;
4. descrizione delle azioni previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto tecnologico e nelle aree con superamento dei limiti di esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti di cui al punto c. 2);

my



potenza totale in antenna per settore:
 altezza dal suolo dell'antenna:
 angolo di apertura del diagramma verticale d'antenna a - 6 dB:
 angolo di abbassamento verticale dell'antenna (tilt elettrico+meccanico):
 guadagno massimo antenna:
 livello di campo elettrico che si vuole delimitare:

	W
	m
	°
	°
	dB
	V/m

Nella determinazione del profilo non si considerano, sia per semplicità sia per l'impossibilità di conoscere a priori le direzioni di puntamento dei settori, le perdite di guadagno dell'antenna sul piano orizzontale che, se introdotte nei calcoli, porterebbero ad un innalzamento delle quote individuate dal profilo per angoli orizzontali diversi da quello di puntamento dell'antenna.




Figura 1) perdita di guadagno in verticale dell'antenna in funzione dell'angolo

In esempio di verifica del buon accordo tra l'andamento del profilo e l'effettiva delimitazione del livello di campo scelto è riportato in figura 2. Il profilo (linea nera spezzata in figura) è stato determinato scegliendo 3 V/m come livello di campo elettrico da delimitare, 40 W come potenza totale in antenna per settore, 30 metri come quota dell'antenna; 6° come angolo di abbassamento, e mettendo i dati relativi alla particolare antenna scelta (guadagno: 18 dB, apertura diagramma a - 6 dB: 8°). Per il confronto, esso è stato sovrapposto alla sezione verticale del solido di radiazione dell'antenna ricavata nella direzione di massimo guadagno (aree colorate).

Il profilo così determinato è strettamente legato ai dati tecnici immessi, a loro volta dipendenti dal particolare impianto radiobase esaminato. Considerata l'esigenza di dover utilizzare tale strumento per una individuazione a priori delle aree d'installazione dei radiobase, e quindi in una fase in cui non sono conosciute le particolari caratteristiche tecniche delle singole stazioni, è opportuno effettuare delle

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
Sede ARPA Milano Città

Via Filippo Juvara 22 - 20129 Milano - Tel. 02 - 75.72.22.81 - Fax. 02 - 70.12.45.57

<i>vallo distanza orizzontale dalle antenne (m)</i>	<i>Differenza di quota minima ammessa rispetto alla quota delle antenne (m)</i>
<i>0 ÷ 40</i>	<i>9</i>
<i>40 ÷ 60</i>	<i>9 ÷ 11</i>
<i>60 ÷ 80</i>	<i>11</i>
<i>oltre 80</i>	<i>nessuna limitazione</i>

La scelta di fissare il livello di campo da delimitare pari a 3 V/m è stata dettata dall'esigenza di poter in prima battuta prescindere, in ottemperanza a quanto riportato nell'allegato B del D.I. n.381/98, dalle verifiche strumentali per l'accertamento del rispetto dei limiti d'esposizione una volta attivato l'impianto.




Figura 3) "profilo cautelativo" quote massime ammesse per edifici circostanti impianto radiobase tipo supportante un solo sistema di telefonia. Tale profilo è stato ottenuto immettendo i dati cautelativi sopra citati ed un'altezza dal suolo delle antenne pari a 30 metri nel foglio excell profilo.

Istruzioni operative

- A) Individuare su una planimetria altimetrica in scala del territorio comunale gli edifici o le strutture più alte o i siti di potenziale insediamento di tralicci da destinare all'installazione di stazioni radiobase;

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
Sede ARPA Milano Città

Via Filippo Juvara 22 - 20129 Milano - Tel. 02 - 75.72.22.81 - Fax. 02 - 70.12.48.57

di scegliere la direzione di puntamento delle antenne il più distante possibile dalle pertinenze private.

- G) Se, applicando il procedimento fino al punto E, non si riesce ad individuare nessuna area idonea all'installazione, è opportuno ripetere i punti A ÷ E aumentando il valore di campo elettrico da delimitare (es. da 3 a 4 V/m).

Per qualsiasi chiarimento in merito o in caso di problemi applicativi contattare:

